

Osservatorio Legislativo Interregionale  
Roma, 1-2 aprile 2004

## **Progetti di legge regionali e nazionali**

*di Giovanni Fantozzi*

### ***PROGETTO DI LEGGE N. 0445/03 DELLA REGIONE ABRUZZO***

Di iniziativa della Giunta regionale abruzzese

#### **ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO**

Questo progetto di legge della Regione Abruzzo fissa gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e prevede che essi possano restare aperti tutti i giorni della settimana dalle 7 alle 22, senza superare il limite delle tredici ore giornaliere.

Gli esercizi commerciali dovranno comunque rispettare la chiusura domenicale e festiva, ma i Comuni potranno, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, derogare a questi ultimi limiti.

Sono previste alcune tipologie di attività cui non si applicheranno le disposizioni della legge. Infine, è prevista la possibilità che i Comuni autorizzino l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno.

Il commercio è tra le materie che con la riforma del Titolo V della Costituzione sono passate alla competenza esclusiva delle Regioni. Ma questo pdl se da un lato ribadisce in linea generale le disposizioni in materia di orari già contenute nel D. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sulla "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", sotto alcuni profili appare più restrittivo in quanto affida completamente ai Comuni il potere di derogare al divieto di chiusura settimanale, mentre il Decreto 114 stabiliva che i giorni di deroga "comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno". Questa minore flessibilità nelle deroghe è evidentemente dovuta alla preoccupazione di salvaguardare il piccolo commercio al dettaglio rispetto alla grande distribuzione organizzata.

## **PROGETTO DI LEGGE N. 0471/04 REGIONE ABRUZZO**

Di iniziativa della Giunta regionale abruzzese

### **PROVVIDENZE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI**

Con questo disegno di legge la Regione Abruzzo vuole promuovere iniziative volte alla valorizzazione e al recupero dei centri storici di Comuni con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti nel centro storico, caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici, socio-culturali, storici ed ambientali di rilievo. Questo pdl denota, congiuntamente a provvedimenti analoghi emanati od in via di emanazione da parte di altre regioni, il diffondersi di una sensibilità nuova rispetto alla riqualificazione e al recupero dei piccoli centri storici spesso degradati a causa dell'abbandono e di interventi edilizi pubblici e privati non rispettosi della fisionomia architettonica consolidata nei secoli.

Gli interventi da finanziare (art. 3) sono affidati ai Comuni stessi e riguardano soprattutto la valorizzazione della qualità estetica ed architettonica del centro storico e/o porzioni di esso, nonché la valorizzazione delle costruzioni di particolare rilievo urbanistico ambientale degli accessi al Borgo, con particolare riferimento alla salvaguardia dei caratteri dell'architettura locale, della morfologia urbana e delle tecniche di lavorazione tradizionali; gli interventi riguardano inoltre il restauro, il risanamento e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato. Inoltre sono previsti interventi per favorire le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato. La proposta di legge dà una serie di definizioni: quella di centro storico, di borgo e delle caratteristiche dei vari interventi citati.

Per finanziare gli interventi, i Comuni sono tenuti alla presentazione di programmi, con modalità e procedure in verità abbastanza complesse, che comprendono in due distinte graduatorie gli interventi pubblici e quelli privati. Il limite massimo di finanziamento per ciascun intervento è fissato nella percentuale del 30 per cento delle spesa ammissibile pari a 30 mila euro per unità immobiliare. I contributi previsti sono in conto capitale e possono raggiungere un importo massimo di 150 mila euro a Comune. La somma complessiva stanziata per l'intervento per l'anno 2004 è di 2 milioni di euro.

## ***PROGETTO DI LEGGE N. 297 DELLA REGIONE VENETO***

Di iniziativa della Giunta regionale veneta

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Questo disegno di legge si occupa di disciplinare la programmazione dell'attività di promozione economica dei prodotti e delle produzioni regionali all'estero.

La competenza regionale in materia era stata sancita da diverse leggi nazionali nel corso degli anni recenti, finché, con la riforma del titolo V della Costituzione, è stata definitivamente sancita la concorrenzialità delle funzioni legislative in materia di rapporti internazionali e commercio estero. Occorre comunque segnalare che anche in questo campo come in altri definiti a competenza concorrente, la persistente mancanza di una normativa nazionale di indirizzo rende i confini tra le competenze nazionali in materia di export - che continuano ed essere affidate all'ICE - e quelle di fatto crescenti assunte dalle Regioni abbastanza labili ed incerti.

In ogni caso, la legge si muove pienamente all'interno delle nuove competenze regionali, e si propone di riunire e coordinare in un'unica sede istituzionale tutte le competenze e le risorse che nel Veneto si occupano a vario titolo, ad iniziare dal sistema delle Camere di commercio, della promozione all'estero delle produzioni locali.

A tale scopo viene prevista la costituzione di una società per azioni consortile senza scopo di lucro; soci fondatori dovrebbero essere la Regione Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, mentre le quote di partecipazione potranno essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione, organismi fieristici ed altri organismi pubblici o misti operanti nel campo dell'internazionalizzazione. L'art. 3 attribuisce alla Giunta regionale la competenza di approvare le linee di programmazione e le direttive per l'elaborazione di programmi esecutivi. Si prevede una programmazione annuale delle attività della società soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.

Viene inoltre previsto all'art. 4 l'istituzione di un Comitato regionale di Coordinamento dei programmi di internazionalizzazione, composto da rappresentanti della Regione e di varie associazioni, competente ad esprimere pareri ed indicazioni alla Giunta regionale sull'attività di programmazione.

## ***PROGETTO DI LEGGE N. 0416 DELLA REGIONE LOMBARDIA***

Di iniziativa del consigliere Ferretto Clementi

### **INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI UTILI AZIENDALI**

Con questo curioso progetto di legge il consigliere proponente intende favorire la partecipazione dei dipendenti delle imprese della regione agli utili aziendali e di promuovere la convergenza fra gli interessi dell'azienda e quelli dei suoi dipendenti. Nella sostanza, le società in qualunque forma giuridica organizzate che predispongano piani di partecipazione dei propri dipendenti agli utili societari potranno ottenere la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, vale a dire l'imposta regionale sulle attività produttive.

La possibilità che le imprese facciano partecipare i propri dipendenti agli utili aziendali è già prevista da diverse norme della nostra legislazione statale: ad esempio, le società possono decidere di emettere azioni, di solito munite di diritti sui generis, espressamente destinate ad essere distribuite fra i propri lavoratori.

Questo pdl non stabilisce espressamente le modalità di realizzazione dei piani di partecipazione aziendale, ma rinvia ad atti successivi, affidati alla competenza della Giunta, d'intesa con la Commissione consiliare competente, per la sua attuazione.

Lo scopo di questo progetto, come è chiarito nella relazione di accompagnamento, è quello di avvicinare gli interessi delle due più importanti macrocategorie economiche, datori di lavoro e lavoratori, che normalmente risultano, naturalmente, in conflitto tra di loro: facendo partecipare i dipendenti delle aziende agli utili realizzati, si cerca di motivarli ad essere più interessati alle sorti dell'attività d'impresa.

Tutto questo dovrebbe portare, nelle intenzioni del proponente, ad un miglioramento delle condizioni di lavoro e ad un rafforzamento dell'economia complessiva locale.

Nasce però legittima la domanda per quale ragione le imprese dovrebbero prevedere un piano di partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese a fronte della riduzione di un solo punto percentuale dell'IRAP.

## ***PROGETTO DI LEGGE N. 225 DELLA REGIONE MARCHE***

Di iniziativa della Giunta regionale marchigiana

### **NORME PER LA PROMOZIONE, IL RICONOSCIMENTO E LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

Questo progetto di legge, che costituisce un atto applicativo della legge nazionale n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", mira a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni territoriali che perseguono finalità di utilità e di promozione sociale: sport, cultura, turismo sociale, finalità socio-sanitarie ed assistenziali ....

Tra i punti più significativi della proposta, va segnalato quello in cui si prevede (art. 5) l'istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale e la possibilità che anche i Comuni istituiscano propri registri. E' prevista l'articolazione del Registro due distinte sezioni a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni iscritte. L'art.9 istituisce la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale. A differenza della legge nazionale che istituisce l'osservatorio nazionale e affida alle Regioni il compito di istituire osservatori regionali, la proposta di legge regionale istituisce la Consulta rinviando al già esistente osservatorio regionale per le politiche sociali le funzioni di monitoraggio, studio e ricerca da svolgere di comune accordo. E' inoltre prevista la partecipazione delle associazioni alla programmazione regionale e locale nei relativi settori, anche attraverso la possibilità di formulare proposte alla Regione ed agli enti locali.

Gli articoli 13 e 14 definiscono le modalità di stipula delle convenzioni per lo svolgimento di servizi. L'articolo 15 prevede la possibilità da parte della Regione di concedere alle associazioni beni di sua proprietà e ne definisce le condizioni.

Le modalità di sostegno finanziario sono previste all'articolo 16 e individuano due diverse forme di intervento:

- a) una quota parte in conto interessi per investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio della propria attività per un importo di 500.000,00 euro;
- b) una quota parte la realizzazione di progetti specifici di interesse e di diffusione regionale per un importo di 200.000,00 euro.